

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, CACCIATORE, MICELI, BIANCO, VILLANI, AUDISIO, BIGI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, COMPAGNONI, FOGLIAZZA, FORA, MARABINI, MAGNO, AUDISIO, MARILLI, MINASI, CALASSO, MASSOLA, MONTANARI, PIRASTU, CAPRARA, CREMASCHI**

*Annunziata il 14 febbraio 1958*

**Esenzione delle imprese agricole a diretta coltivazione dall'onere dei contributi unificati ed aumento delle aliquote a carico delle grosse imprese**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'aumento degli oneri a carico delle piccole aziende agricole a diretta coltivazione a seguito della entrata in vigore delle norme per l'assicurazione invalidità, vecchiaia, malattia, e più in generale l'accresciuto disagio delle piccole aziende in economia sollecita da tempo interventi diretti ad alleviare le condizioni economiche delle stesse imprese, anche nell'interesse della produzione agricola.

Con provvedimenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale già da alcuni anni è stata disposta in vista di tale esigenza la sospensione della riscossione dei contributi unificati limitatamente alle partite non superiori alle lire 5.000 prima e alle lire 10.000 successivamente. La sospensione tuttavia entro tale limite non solo appare insufficiente per i

fini di tutela e di incoraggiamento alle aziende più disagiate, ma, non comportando la esenzione dall'onere stesso, determina la legittima preoccupazione che i contributi non riscossi in virtù dei provvedimenti sospensivi, possano aggiungersi agli oneri contributivi degli anni prossimi.

Si ravvisa perciò la necessità di un provvedimento legislativo di esonero dai contributi limitatamente alle partite non superiori alle lire 20.000, provvedendosi nello stesso tempo ad un aumento progressivo delle aliquote per le partite superiori alle lire 200.000 che compensi il minore gettito conseguente all'esonero di cui innanzi. A tale fine è stata predisposta la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 sono esentate dall'onere dei contributi unificati in agricoltura le aziende agricole con carico complessivo non superiore alle lire 20.000.

Le aziende agricole con carico complessivo superiore alle lire 20.000, ma inferiore alle lire 40.000, fruiranno della riduzione del 50 per cento.

**ART. 2.**

Le aliquote dei contributi unificati per le partite superiori alle lire 200.00 ma inferiori alle lire 300.000 sono maggiorate del 15 per cento; per le partite dalle lire 300.000 alle lire 500.000 la maggiorazione è del 30 per cento e per quelle superiori alle lire 500.000 essa è elevata al 40 per cento.